

**LEGGE REGIONALE FRIULI-  
VENEZIA GIULIA 11 Dicembre 2003 ,  
n. 22  
Divieto di sanatoria eccezionale  
delle opere abusive.**

in B.U.R.F. n. 52 del 24-12-2003

**sommario**

Art. 1. Ambito di applicazione  
Art. 2. Deroga all'Art. 108 della legge regionale n. 52/1991  
Art. 3. Sanatorie ai sensi della legge n. 47/1985 e dell'Art. 39 della legge n. 724/1994  
Art. 4. Entrata in vigore

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Ha approvato

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

Promulga

la seguente legge:

**Art. 1. Ambito di applicazione**

1. Avuto riguardo all'Art. 4, n. 12), dello statuto di autonomia, che attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia potestà legislativa primaria in materia urbanistica e in armonia con le competenze dello Stato di cui all'Art. 117 della Costituzione, al fine di salvaguardare l'identità e l'integrità del territorio regionale, ferma restando l'applicazione della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), non è ammessa la sanatoria delle opere edilizie realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi previsti ovvero in difformità o con variazioni essenziali rispetto a questi ultimi.

2. Ai fini di consentire l'oblazione penale degli illeciti edilizi, la domanda di definizione di tali illeciti, presentata dopo il 2 ottobre 2003 secondo le modalità previste da disposizioni statali, non sospende il procedimento per le sanzioni amministrative.

La domanda non è corredata dell'attestazione del versamento degli oneri concessori. La presentazione della documentazione prevista a corredo della domanda stessa comporta il rilascio da parte del comune del certificato di definizione dell'illecito edilizio e il decorso del termine di ventiquattro mesi, senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale al suddetto certificato.

**Art. 2. Deroga all'Art. 108 della legge regionale n. 52/1991**

1. In deroga all'Art. 108 della legge regionale n. 52/1991, fatta salva la procedura prevista dall'articolo stesso, l'accertamento di conformità è rilasciato per le istanze presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e relative a interventi conformi agli strumenti urbanistici o ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, al momento della presentazione dell'istanza.

**Art. 3. Sanatorie ai sensi della legge n. 47/1985 e dell'Art. 39 della legge n. 724/1994**

1. Restano escluse dal divieto di cui all'art. 1 le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, per le quali sia stata presentata domanda di rilascio di titolo edilizio in sanatoria ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e all'Art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

2. Per le domande di sanatoria edilizia presentate ai sensi del comma 1 gli interessati possono chiedere la revoca del diniego di sanatoria motivato esclusivamente da carenza documentale. L'istanza di revoca deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata, a pena di nullità, di tutta la documentazione mancante. Le istanze di sanatoria, non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, purché corredate di tutta la documentazione necessaria, ivi compresa l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'oblazione, sono procedibili agli effetti del conseguimento della sanatoria.

3. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 e dell'Art. 39 della legge n. 724/1994, viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da disposizioni di legge o regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, prevenzione degli incendi e degli infortuni.

**Art. 4. Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 dicembre 2003

ILLY

**note**

*Id.810*